

### **AVVISO PUBBLICO**

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DEL "DIGITAL DIVIDE" EX ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2021 MODIFICATO DALL'ART. 73

DELLA LEGGE REGIONALE N. 51/2021 E ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2022 –

ANNUALITÀ 2023

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l' atto dirigenziale n. 1105 del 13 ottobre 2023 con cui la Regione Puglia – Dipartimento Welfare Sezione Inclusione Sociale Attiva ha provveduto ad assegnare al Comune di Andria risorse finanziarie per un totale di € 14.000,00 a titolo di contributo regionale per il superamento del "Digital Divide";

**VISTO** l' atto dirigenziale n. 1151 del 3 novmbre 2023 con cui la Regione Puglia – Dipartimento Welfare Sezione Inclusione Sociale Attiva ha provveduto alla proroga dei termini per la presentazione della graduatoria alla Regione Puglia;

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale n del2023 avente ad oggetto:	

# **RENDE NOTO CHE**

è indetto un Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione ai nuclei familiari di contributi economici per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso (così come definiti dall'art. 2 lett. f) della L.R. n. 32/2021: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet), ed anche attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 32.

## **ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO**

- 1. Per la partecipazione all'Avviso pubblico il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- a) Essere in possesso di un'attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario in corso di validità con valore ISEE non superiore a euro 9.360,00;
- b) Residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia (alla data di pubblicazione dell'Avviso de quo);
- c) Residenza nel Comune di Andria;
- d) Cittadinanza italiana;
- e) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- f) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2020 ad oggi;
- g) Contestuale assunzione dell'obbligo, tramite autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic), entro un anno dall'erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l'annualità successiva. Come disposto dalla Regione (A.D. n. 1105 del 13/10/2023) si tiene conto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 32 del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., dell'equipollenza della certificazione Eipass con altre tipologie di certificazioni rispondenti ai medesimi requisiti nazionali ed europei (a titolo meramente esemplificativo la certificazione ECDL, ora denominata ICDL).

### ART. 2 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Ufficio Servizi Sociali ed Educativi procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e, sulla base della documentazione presentata dagli istanti, sarà redatto un elenco delle domande ammesse secondo un ordine di graduatoria che terrà conto, prioritariamente, del valore ISEE ordinario del nucleo familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine a parità di valore ISEE, ai sensi del comma 2 art. 4 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, dei seguenti titoli di preferenza:

- A. presenza e numero di figli in età scolare presenti nel nucleo familiare, intendendo per età scolare quella minorile;
- B. non essere titolare, al momento della richiesta, di alcun contratto di abbonamento per l'accesso a internet;
- C. per le annualità successive alla prima, non aver avuto accesso al beneficio nelle annualità precedenti;
- 2. Al fine di garantire l'omogeneità delle valutazioni sull'intero territorio regionale, la regione Puglia, all'allegato B della D.D.R. n. 927/2023, ha stabilito che sarà assegnato:
- per il criterio di cui alla lettera A), 0,5 punti per ogni figlio;
- per il criterio di cui alla lettera B), 1 punto;
- per il criterio di cui alla lettera C), 2 punti;
- 3. La graduatoria sarà pubblicata per 2 giorni all'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti.
- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 6 agosto 2021, n. 32, il contributo erogato è cumulabile con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
- 5. Al contributo possono accedere anche i nuclei familiari monocomponente.

### **ART. 3 - RISORSE DISPONIBILI**

Come disposto con atto del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva - Dipartimento Welfare della Regione Puglia n. 1105 del 13 ottobre 2023, le risorse assegnate al Comune di Andria per accedere al contributo regionale finalizzato al superamento del Digital Divide sono pari a € 14.000,00.

## **ART. 4 - CONTRIBUTO EROGABILE**

- I contributi saranno riconosciuti fino ad un massimo di € 500,00 per concorrere al pagamento di:
- a) Il canone mensile di un contratto di abbonamento per l'accesso ad internet: in tal caso, il contributo potrà riconoscere fino ad un massimo di 12 mensilità del canone indicato del contratto di abbonamento;

- b) L'acquisto di strumentazione informatica, ossia dispositivi di primo accesso quali: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet;
- c) Il costo eventualmente sostenuto per l'acquisizione delle competenze digitali di base: EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base.
- 2. Una volta concluso il procedimento istruttorio, il Comune di Andria comunicherà alla Regione l'elenco completo dei cittadini ammessi al finanziamento in forma anonimizzata, ossia contenente, a titolo di identificativo dell'istanza, esclusivamente il numero di protocollo assegnato dal Comune alla singola domanda, con esclusione di ogni altro dato personale e sensibile (codice fiscale, nominativo ecc.) ordinato in maniera scalare, dal primo all'ultimo, secondo le indicazioni fornite.
- 3. L'erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.
- 4. Il Comune di Andria, a seguito dell'assegnazione delle risorse assegnata dalla Regione Puglia e nei limiti delle stesse, rimborserà la quota pari al 100% della spesa sostenuta e rendicontata dai beneficiari (sempre nel limite massimo di € 500,00) per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche o canone di abbonamento annuale per la rete internet, o per l'acquisizione delle competenze digitali di base previa presentazione da parte della documentazione giustificativa della spesa sostenuta secondo quanto sarà indicato successivamente dal Comune con l'avviso di approvazione della graduatoria.
- 5. Il contributo regionale potrà essere erogato esclusivamente a rimborso di spese sostenute dal cittadino beneficiario. Sono dunque da escludere erogazioni di contributi effettuate sulla base dei preventivi di spesa e forme similari.

## ART. 5 – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. I cittadini interessati ad accedere al contributo regionale dovranno presentare apposita istanza in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. n. 445 del 28 dicemnbre 2000, unicamente utilizzando lo Schema di domanda di cui all'allegato n.1 del presente Avviso (Modello 1-Domanda di contributo), da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali ed Educativi del Comune, nonché disponibile sul sito web all'indirizzo www.comune.andria.bt.it , formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

- 2. Si comunica che, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy), i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.
- 3. Le istanze in parola devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
- a) Copia non autenticata del documento d'identità in corso di validità del richiedente che sottoscrive la domanda;
- b) Attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) in corso di validità del nucleo familiare (con valore ISEE non superiore a € 9.360,00).
- 4. Il richiedente può, inoltre, allegare alla stessa richiesta copia del codice Iban e altra documentazione varia attestante le dichiarazioni rese.
- 5. I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.

# ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. Le istanze cui all'art. 5, debitamente compilate e sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il\_\_\_\_\_\_ esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente presso l'Ufficio dei Servizi Sociali ed Educativi sito alla Piazza Trieste e Trento n.1 Andria, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, nonché il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00, mediante consegna di tutta la documentazione all'addetto alla ricezione, che si limiterà al ricevimento della domanda e degli allegati, non potendo effettuare una verifica preliminare del contenuto degli stessi;
- con Posta Elettronica Certificata (PEC), (farà fede la data di invio) avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato PDF al seguente indirizzo: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it purché l'autore sia identificabile ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).
- 2. Nell'oggetto della Pec contente la domanda di partecipazione e l'annessa documentazione, deve essere riportato il mittente e la dicitura: "Richiesta contributo regionale DIGITAL DIVIDE".
- 3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da caselle di posta elettronica non certificata.
- 4. Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data e l'ora indicate.

5. Saranno motivo di esclusione, inoltre, l'incompletezza della domanda di partecipazione, la mancata apposizione della firma del richiedente sulla stessa, la mancata allegazione dell'Attestazione ISEE o del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

#### ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

- 1. L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.
- 2. Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite.
- 3. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

# ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Andria. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 2. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente bando.

3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei

Dati.

4. Titolare del trattamento è il Comune di Andria, sede con sede in piazza Umberto I - 76123

Andria – BT.

**ART. 9 – ULTERIORI INFORMAZIONI** 

1. Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet

istituzionale dell'Ente www.comune.andria.bt.it nella Sezione Amministrazione trasparente/

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici.

2. Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso ed alle modalità di presentazione

della domanda, inoltre, è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00,

l'Ufficio Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Andria, ai seguenti recapiti telefonici: 0883 290

610 – 0883 290 620, ovvero inviare una richiesta di chiarimento (esplicitando il quesito in maniera

chiara e sintetica) all'indirizzo di posta elettronica: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it.

ART. 10 -RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Irene Turturo, Dirigente del Settore

"Settore Servizi Sociali, Demografici, Elettorali, Educativi, Pubblica Istruzione".

Il Dirigente del Settore

dott.ssa Irene Turturo

7